

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e D.L. 8 aprile 2020, n. 23
Le disposizioni sulla giustizia civile
21 aprile 2020

*This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship*

BonelliErede
with LOMBARDI

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), nato per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, annovera misure per contenerne gli effetti anche in materia di giustizia civile, tra cui un meccanismo di sospensione dei termini processuali.

Le seguenti tavole sinottiche riportano le novità introdotte dall'art. 83 del Decreto Cura Italia, come successivamente modificate dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto “Liquidità”).

Art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18⁽¹⁾ :

“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”

Periodo 1

9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 (inclusi)⁽²⁾

**Rinvio delle
udienze e
sospensione dei
termini
(commi 1 e 2)**

- **le udienze** dei procedimenti civili, fissate nel periodo 9 marzo/11 maggio 2020, sono **rinviate d'ufficio** a data successiva all'11 maggio 2020.
 - **tutti i termini** processuali sono **sospesi** dal 9 marzo all'11 maggio; nessun atto potrà quindi scadere fino all'11 maggio e ciò vale per:
 - a) gli **atti introduttivi** del giudizio;
 - b) gli **atti endoprocedimentali** (es. memorie *ex art. 183* comma 6 c.p.c., comparse conclusionali e memorie di replica *ex art. 190* c.p.c.);
 - c) le **impugnazioni**;
 - d) gli **atti relativi a procedure esecutive**.
- La disciplina si applica anche agli **atti che devono essere adottati dai magistrati** (per i quali comunque il sistema non prevede termini perentori) e verosimilmente dagli ausiliari dei giudici, quali i consulenti tecnici d'ufficio.
- **calcolo dei termini**: la sospensione opera (i) sia nell'ipotesi in cui il termine originario venga a scadere in un giorno ricompreso nel periodo di sospensione; (ii) sia nel caso in cui il termine originario scada in un giorno successivo al periodo di sospensione.

(1) In forza del comma 22 dell'articolo in esame, l'art. 1 (recante “*Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari*”) e l'art. 2 (recante “*Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia*”) del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 sono abrogati.

(2) L'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto la proroga all'11 maggio 2020 del termine del 15 aprile originariamente previsto dai commi 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

- **termini a ritroso**: quando il termine è calcolato a ritroso (es. termine per la costituzione in giudizio ex art. 166 c.p.c.) e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è previsto il “*differimento dell’udienza o dell’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto*”.

In questa ipotesi, va valutato con attenzione e caso per caso il nuovo termine di scadenza della comparsa. La *ratio* della previsione sembrerebbe quella di far decorre il termine a ritroso dalla data della “nuova” udienza. Esemplificando: se il termine per la costituzione in giudizio è fissato per il giorno 8 maggio 2020, poiché la prima udienza è prevista in data 28 maggio 2020, quest’ultima deve essere differita dal giudice istruttore, che fisserà una “nuova” prima udienza, da cui teoricamente si dovrebbe (ma il condizionale pare d’obbligo) calcolare a ritroso il termine di 20 giorni per la costituzione in giudizio attraverso il deposito della comparsa di risposta. Quindi, se dal 28 maggio 2020 la prima udienza viene differita per es. al 29 luglio, il termine per la costituzione del convenuto dovrebbe in teoria essere il 9 luglio 2020.

L’interpretazione che precede è avvalorata dalla Relazione che accompagna il Decreto e dai primi commenti editi in materia. Tuttavia un approccio molto **prudenziale** sarebbe quello di depositare la comparsa di risposta il 12 maggio, come se tutte le udienze (al di là dalla data del rinvio effettivo, che potrebbe essere anche molto lontano nel tempo) si considerassero rinviate alla prima data utile successiva (1 giugno), che consente di far sì che il termine di 20 giorni prima dell’udienza per il deposito della comparsa scada fuori dal periodo di sospensione (ossia il 12 maggio).

- Ulteriore aspetto problematico può essere rappresentato dal **mancato differimento della prima udienza** da parte del giudice. In tale ipotesi, non dovrebbe teoricamente configurarsi una decadenza in conseguenza del mancato deposito della comparsa durante il periodo di sospensione, o dovrebbe comunque essere configurabile una rimessione in termini. La delicatezza della questione impone però di valutare attentamente caso per caso le singole situazioni; un’opzione potrebbe per esempio essere quella di formulare un’istanza affinché il giudice provveda tempestivamente al differimento dell’udienza.
- Analoghe considerazioni possono essere effettuate anche in caso di **sopravvenuta incompatibilità tra i termini** (differiti in forza della sospensione) per il deposito delle **memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.** e la data originariamente fissata per la celebrazione dell’**udienza** volta all’esame delle istanze istruttorie delle parti.

**Deroghe al
rinvio delle
udienze e alla
sospensione
(comma 3)**

- il comma 3 prevede che la disciplina sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 non opera per:
 - (i) i procedimenti aventi ad oggetto la **sospensione dell'esecuzione provvisoria delle sentenze**: a) emesse in primo grado ed impugnate in appello (*ex* artt. 283 e 351 c.p.c.) e b) emesse all'esito di un giudizio d'appello ed impugnate con ricorso per Cassazione (*ex* art. 373 c.p.c.);
 - (ii) i **procedimenti “la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”**. In tal caso la dichiarazione d'urgenza viene effettuata con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso⁽³⁾;
 - (iii) controversie cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
 - (iv) ulteriori cause pacificamente non afferenti all'attività di impresa (es. cause di competenza del Tribunale dei Minori, cause relative a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia).

Tra le cause non assoggettate alla disciplina sul rinvio e sulla sospensione dei termini possono ritenersi ricompresi anche i **procedimenti cautelari**, che potrebbero anche non avere ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona, la cui trattazione - data la situazione emergenziale - risulta però subordinata al preventivo vaglio di effettiva urgenza, esposto al precedente punto (ii). Il ricorrente ha quindi un onere molto stringente di dimostrare il carattere di effettiva urgenza.

**Mediazione,
Negoziazione
assistita e altre
ADR
obbligatorie
(comma 20)⁽⁴⁾**

- La sospensione dei termini si applica anche agli istituti della **mediazione civile e commerciale** (D.Lgs. 28/2010) e **negoziazione assistita** (D.L. 132/2014), nonché a **tutte le ADR** il cui esperimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- In particolare, per i procedimenti promossi entro il 9 marzo, risultano sospesi fino all'11 maggio 2020 tutti i termini procedurali e, di conseguenza, il termine finale per il loro svolgimento (es. il termine di tre mesi previsto per la mediazione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 28/2010).

(3) La dichiarazione d'urgenza viene effettuata: (i) dal giudice istruttore o dal presidente del collegio nelle ipotesi di cause già instaurate alla data del 9 marzo 2020 ed affidate ad un magistrato; (ii) dal capo dell'ufficio giudiziario (ad es. Presidente del Tribunale, Presidente della Corte d'Appello) o da un suo delegato, per tutte le cause che vengono instaurate dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 o per quelle che - pur essendo state instaurate prima di tale periodo - non risultano ancora affidate ad alcun magistrato.

(4) In forza dell'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, la proroga del periodo di sospensione sino all'11 maggio 2020 si estende, in quanto compatibile, ai procedimenti indicati nel comma 20 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

	<ul style="list-style-type: none"> - Si segnala che l'ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) e l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) hanno disposto la sospensione dei termini con decorrenza dal 12 marzo (ACF) e 17 marzo (ABF) fino all'11 maggio, in linea con le previsioni del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
Gli Arbitrati	<ul style="list-style-type: none"> - In assenza di specifiche previsioni nei D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e D.L. 8 aprile 2020 n. 23, per i procedimenti arbitrali <i>ad hoc</i> non dovrebbe operare in automatico il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini per il deposito di atti, anche se pare ragionevole che i Collegi Arbitrali, su richiesta delle parti, dispongano rinvii. - Quanto agli arbitrati amministrati, la Camera Arbitrale di Milano ha per esempio disposto la sospensione, a decorrere dal 16 marzo e fino all'11 maggio 2020, dei termini per il deposito di tutti gli atti dei procedimenti, compresi i lodi, così come ogni altro termine previsto dal Regolamento della Camera.
Lo svolgimento dell'attività giudiziale e i provvedimenti assunti dai capi degli uffici giudiziari a seguito del Decreto "Cura Italia"	<ul style="list-style-type: none"> - Ulteriori limitazioni rispetto a quelle sopra indicate possono essere contenute nei provvedimenti assunti dai capi dei singoli uffici giudiziari. Ad esempio, in tema di notificazioni, il Presidente della Corte d'Appello di Milano, con provvedimento del 18 marzo 2020, ha imposto a tutti i funzionari e agli ufficiali giudiziari che operano nel distretto della Corte di <i>"eseguire esclusivamente gli atti di notifica/esecuzione relativi alle materie individuate come indifferibili nel decreto suindicato"</i> (i.e. le materie elencate nel comma 3 dell'art. 83) e all'ufficio Unep di accettare <i>"esclusivamente gli atti suindicati che siano urgenti e scadenti nei tre giorni successivi a quello di presentazione"</i> ⁽⁵⁾. - Per quanto riguarda l'attività che può essere gestita da remoto, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, essa non risulta oggetto di dirette preclusioni da parte del legislatore. Non sarebbe ad esempio - in astratto - precluso il deposito telematico di un <u>ricorso per decreto ingiuntivo</u>.

(5) V. Provvedimento n. 2927 del 18 marzo 2020 del Presidente della Corte d'Appello di Milano.

- Occorre, tuttavia, avere riguardo ai provvedimenti assunti dai Presidenti dei singoli uffici giudiziari per verificare se siano state adottate o meno limitazioni specifiche in relazione ai depositi telematici.

Periodo 2
12 maggio 2020 – 30 giugno 2020 ⁽⁶⁾

**I provvedimenti
organizzativi
volti a
contrastare
l'emergenza
epidemiologica
dopo il Periodo
1 e fino al 30
giugno 2020**

(commi 6 e 7)

- Salvo ulteriori estensioni del Periodo 1, i commi 6 e 7 dell'art. 83 affidano ai **capi degli uffici giudiziari** il potere di assumere **provvedimenti organizzativi** volti a evitare gli assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all'interno degli uffici stessi, nel periodo 12 maggio/30 giugno 2020.
- Tra le **misure** che possono essere adottate (v. comma 7, lett. a-h) si indicano a titolo esemplificativo, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020; l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze; lo svolgimento di udienze mediante collegamenti da remoto, oppure attraverso il deposito in telematico di note scritte.

(6) Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, “il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è **fissato al 12 maggio 2020**”.

